



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Avellino)

P.zza Aldo Moro, 4 – Tel.: 0825-902217/902290 – Fax: 0825-902921
www.comune.pietrastornina.av.it

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.

(approvato con deliberazione consiliare N. 4/1999, modificato con successive deliberazioni consiliari N. 6 del 25 febbraio 2000 e N. 3 del 31 gennaio 2002 come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 18 marzo 2004)

SOMMARIO

<u>TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</u>	<u>3</u>
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.	3
ARTICOLO 2 - IDENTIFICAZIONE DEI TRIBUTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.	3
<u>TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE</u>	<u>4</u>
ARTICOLO 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI.	4
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE</u>	<u>5</u>
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.	5
ARTICOLO 5 - TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	5
ARTICOLO 6 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA DA PARTE DI PIÙ CONTITOLARI.....	5
<u>TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	<u>6</u>
ARTICOLO 7 - RINVIO ALLE LEGGI DELLO STATO.....	6
ARTICOLO 8 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.	6
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.	6
ARTICOLO 10 - TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	6
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	<u>7</u>
ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	7
ARTICOLO 12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE.....	7
ARTICOLO 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	7
ARTICOLO 14 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI.	7
ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.....	8
ARTICOLO 16 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.....	8
ARTICOLO 17 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	8
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO</u>	<u>9</u>

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RIDURRE COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI.....	9
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO	9
<u>TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI</u>	<u>10</u>
ARTICOLO 20 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI	10
ARTICOLO 21 - INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI	10
ARTICOLO 22 - INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO	10
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA</u>	<u>11</u>
ARTICOLO 23 - ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA	11

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento.

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 26 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma del D.Lgs. 26/02/1999 n° 46 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò nondimeno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni.

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 4 - Modalità di riscossione dei tributi comunali.

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati:
 - a. tramite Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria comunale,
 - b. tramite l'uso del modello F24, ovvero, qualora possibile, saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., carte di credito e altri sistemi telematici.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 5 - Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. *L'intera imposta comunale sugli immobili* dovuta per l'anno in corso è corrisposta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.
3. *I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti* del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono essere corrisposti in *rate bimestrali*, il cui numero complessivo non può essere in ogni caso superiore a *tre*. Alla dilazione *si applicano gli interessi al tasso legale*, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 51,65 (£100.000).
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a. Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b. Ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - c. Si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.

Articolo 6 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 7 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
2. Per gli atti di accertamento, rettifica e liquidazione in materia di tributi locali si applicano le sanzioni nella misura minima previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
 - a. Per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b. Per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

Articolo 9 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

1. Il valore venale delle aree fabbricabili sarà determinato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 10 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte o dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 11 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 12 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 13 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 12, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 14 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 12 o dell'art. 13, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Articolo 15 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 14, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 4. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 16 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 14. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 17 - Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionamento responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 18 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurre costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo di imposta del tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Del deposito di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. È in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di deposito dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) Del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) Di un ottavo della sanzione indicata;
 - c) Della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 19 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

<p style="text-align: center;">TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI</p>

Articolo 20 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n° 66, si applicano gli interessi previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.
2. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali - anche agli effetti dei tributi comunali - dette variazioni sono pienamente efficaci.

Articolo 21 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Articolo 22 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 20 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 23 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a. Errore di persona;
 - b. Evidente errore logico o di calcolo;
 - c. Errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. Doppia imposizione;
 - e. Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. Mancanza di documentazione successivamente sanata.